

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2007) 6800]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE ⁽²⁾ si applica fino al 31 marzo 2008.

(2) La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori ⁽³⁾ si applica fino al 31 marzo 2008.

(3) La decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti ⁽⁴⁾ si applica fino al 31 marzo 2008.

(4) La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE ⁽⁵⁾ si applica fino al 31 maggio 2008.

(5) La decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE ⁽⁶⁾ si applica fino al 29 febbraio 2008.

(6) La decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica ⁽⁷⁾ si applica fino al 30 aprile 2008.

(7) In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(8) Considerate le diverse fasi del processo di riesame delle suddette decisioni, è opportuno prolungare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti delle decisioni 2002/255/CE e 2002/371/CE di 12 mesi, della decisione 2003/287/CE di 18 mesi e delle decisioni 2002/231/CE, 2002/272/CE e 2003/200/CE di 24 mesi.

(9) Poiché l'obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE restino in vigore.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/783/CE (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51).

⁽³⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16).

⁽⁴⁾ GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/783/CE.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2002/231/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2010.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2009.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2002/272/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2010.»

Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2009.»

Articolo 5

L'articolo 5 della decisione 2003/200/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2010.»

Articolo 6

L'articolo 5 della decisione 2003/287/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “servizio di ricettività turistica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione